NUOVE NORME VALUTARIE E ISTITUZIONE DI UN MERCATO LIBERO DI BIGLIETTI DI STATO E DI BANCA ESTERI

Art. 7

Le cessioni, gli acquisti e ogni altro atto di disposizione concernenti le valute estere menzionate al secondo comma dell'art. 1, i crediti di cui al secondo comma dell'art. 2 nonche' le quote di partecipazione in societa' aventi la sede fuori del territorio della Repubblica ed i titoli azionari e obbligazionari emessi o pagabili all'estero, non possono essere effettuati nel territorio della Repubblica se non in contropartita con l'Ufficio italiano dei cambi, con la Banca d'Italia o con aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie di questa, oppure secondo le altre modalita' stabilite nelle autorizzazioni ministeriali.

Versione in vigore dal 7 giugno 1956, non più in vigore dal 1 gennaio 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri
Estremi	Decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1956

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-valutarie-e-istituzione-di-un-mercato-libero-di-biglietti/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it